



*Regione Molise*

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto n. 20

del 29 gennaio 2010

**LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA – PROSECUZIONE** nell'anno 2010 in forma obbligatoria del piano di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini.

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Vista** l'O.M 15 luglio 1982 con la quale sono state dettate norme per la profilassi della leucosi bovina enzootica;

**Visto** il T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

**Visto** il R.P.V., approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

**Vista** la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

**Visto** il D.M. 21 settembre 1985, concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamento bovini dalla leucosi enzootica e tutte le successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il Decreto Ministeriale 2 maggio 1996 n. 358 avente per oggetto: "Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della Leucosi bovina enzootica";

**Visto** il D.P.C.M. 29 novembre 2001 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";

**Visto** il D.lvo 22 maggio 1999, n. 196;

**Vista** la legge 23.12.1978, n. 833;

**Visto** il D.L.vo 30.12.1992, n. 502;

**Vista** la L.R. 12.1.81, n. 4;

**Vista** la L.R. 5.9.84, n. 24;

**Vista** la L.R. 1.4.2005, n. 9 di riordino del S.S.R., così come modificata dalla L.R. 26.11.2008, n. 34;

**VISTO** l'accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e Finanze e il Presidente della Regione Molise, sottoscritto in data 27.3.2007 e approvato con delibera di G.R. n. 62 del 30.3.2007, relativo al Piano di rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dall'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1 comma 180, della Legge 30.12.2005, n. 311 e relativi atti conseguenti;

**Visto** il Piano Sanitario Regionale di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 190 del 9.7.2008 e approvato dalla L.R. 26.11.2008, n. 34;

**Attesa** l'urgenza e la necessità di consentire la eradicazione della leucosi bovina enzootica su tutto il territorio regionale;

**Riconosciuta** la necessità di proseguire nell'anno 2010 l'azione di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini dalla leucosi bovina enzootica;

### DECRETA

**Art. 1** Le operazioni di risanamento per la eradicazione della leucosi bovina enzootica dagli allevamenti bovini e bufalini saranno proseguite in forma obbligatoria in tutti gli

allevamenti esistenti sul il territorio regionale anche per l'anno 2010.

**Art. 2** Le operazioni di profilassi devono essere eseguite a cura dei Servizi Veterinari delle ex AA.SS.LL., secondo quanto espressamente stabilito dal Decreto Ministeriale 2 maggio 1996 n. 358 e successive modifiche.

**Art. 3** Le operazioni di cui al precedente articolo 2) rientrano nei livelli essenziali di assistenza di cui al richiamato D.P.C.M. e impegnano il Direttore Generale dell' A.S.Re.M., i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ex AA.SS.LL. e i Responsabili dei Servizi Veterinari dell'area A delle ex AA.SS.LL. a perseguire gli obiettivi sanitari e di profilassi di cui alle leggi citate in premessa, rientranti negli obiettivi del Piano Sanitario Regionale di cui in premessa e, nel caso specifico, a confermare la regione Molise quale territorio di regione Ufficialmente indenne da Leucosi Bovina Enzootica, di cui alla Decisione 2006/290/CE.

**Art. 4** Ai fini di un più razionale ed efficiente utilizzo del personale veterinario dipendente, e ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al Piano di Rientro citato in premessa, il Direttore Generale dell' A.S.Re.M., i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ex AA.SS.LL., i Responsabili dei Servizi Veterinari dell'area A delle ex AA.SS.LL. provvederanno con idonee disposizioni a far fronte ad eventuali situazioni di carenza di personale veterinario in determinate aree territoriali, facendo ricorso all'istituto della mobilità interna tra il personale dei Servizi Veterinari delle ex AA.SS.LL. Qualora dopo aver applicato detto istituto dovessero perdurare situazioni di carenza di personale, si potrà fare ricorso all'operato di veterinari liberi professionisti;

**Art. 5** Il Direttore Generale dell' A.S.Re.M., i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ex AA.SS.LL., i Responsabili dei Servizi Veterinari dell'area A delle ex AA.SS.LL., gli Agenti tutti della Forza Pubblica, ciascuno per la parte di propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto e della attuazione delle misure di Polizia Veterinaria che vi sono connesse.

**Art. 6** I contravventori al presente decreto saranno puniti a termine di legge.

**Art. 7** Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

**IL PRESIDENTE**

A. Michele Iorio



*Regione Molise*

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto n. 21

del 29 gennaio 2010

*Piano di profilassi e di risanamento della tubercolosi bovina e bufalina e della brucellosi bovina, bufalina ed ovicaprina* – PROSECUZIONE OBBLIGATORIA delle operazioni di risanamento degli allevamenti in tutto il territorio della Regione per l'anno 2010.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 9.6.64, n. 615 concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla

Tubercolosi e Brucellosi e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27.7.34, n. 1265;

**VISTO** il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

**VISTO** il D.M. 2.7.92, n. 453 “Regolamento concernente il Piano nazionale per la eradicazione della Brucellosi negli allevamenti ovini e caprini” e successive modifiche ed integrazioni ;

**VISTO** il D.M. 27.8.94, n. 651 recante “Regolamento concernente il Piano nazionale per la eradicazione della Brucellosi negli allevamenti bovini” e successive modifiche ed integrazioni ;

**VISTO** il D.M. 15.12.95, n. 592 recante “Regolamento concernente il Piano nazionale per la eradicazione della Tubercolosi negli allevamenti bovini” e successive modifiche ed integrazioni ;

**VISTO** il D.L.vo 22.5.1999, n. 196 concernente l'attuazione della Direttiva 97/12/CE che modifica la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.C.M. 29 novembre 2001 recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;

**CONSIDERATO** che la Commissione Europea approva e finanzia di anno in anno i piani di eradicazione presentati dall'Italia relativi alle seguenti materie: Tubercolosi bovina, Leucosi bovina, Brucellosi bovina e Brucellosi ovi-caprina;

**VISTA** la legge 23.12.1978, n. 833;

**VISTO** il D.L.vo 30.12.1992, n. 502;

**VISTA** la L.R. 12.1.81, n. 4;

**VISTA** la L.R. 5.9.84, n. 24;

**VISTA** la L.R. 1.4.2005, n. 9 di riordino del S.S.R., così come modificata dalla L.R. 26.11.2008, n. 34;

**VISTO** l'accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e Finanze e il Presidente della Regione Molise, sottoscritto in data 27.3.2007 e approvato con delibera di G.R. n. 62 del 30.3.2007, relativo al Piano di rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dall'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1 comma 180, della Legge 30.12.2005, n. 311 e relativi atti conseguenti;

**VISTO** il Piano Sanitario Regionale di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 190 del 9.7.2008 e approvato dalla L.R. 26.11.2008, n. 34;

**VISTO** il proprio precedente decreto n. 137 del 22 maggio 2006;

**RICONOSCIUTA** la necessità di proseguire nell'anno 2010 l'azione di risanamento degli allevamenti bovini e bufalini dalla Tubercolosi e Brucellosi e degli allevamenti ovi-caprini dalla Brucellosi;

## **D E C R E T A**

**Art. 1** Le operazioni di risanamento dalla tubercolosi bovina e bufalina e dalla brucellosi bovina, bufalina ed ovi-caprina saranno proseguite in forma obbligatoria in tutti gli allevamenti della regione anche nell'anno 2010.

**Art. 2** Le operazioni di profilassi devono essere eseguite a cura dei Servizi Veterinari delle ex AA.SS.LL., in conformità delle norme contenute nelle leggi e decreti relativi. Per

quanto attiene le operazioni di risanamento della brucellosi bovina e bufalina, si applicano le deroghe di cui all'allegato A punto II/2 let. a del D.Lvo n. 196/99, richiamate in premessa, che prevedono la possibilità di ridurre ad una sola prova sierologica annuale i controlli di routine per la brucellosi bovina e bufalina negli allevamenti della regione.

**Art. 3** Le operazioni di cui al precedente articolo 2) rientrano nei livelli essenziali di assistenza di cui al richiamato D.P.C.M. e impegnano il Direttore Generale dell' A.S.Re.M., i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ex AA.SS.LL. e i Responsabili dei Servizi Veterinari dell'area A delle ex AA.SS.LL. a perseguire gli obiettivi sanitari e di profilassi di cui alle leggi citate in premessa, rientranti negli obiettivi del Piano Sanitario Regionale di cui in premessa e nel caso specifico:

- a) a confermare alla provincia di Isernia, la qualifica di territorio di provincia Ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina di cui alla Decisione 2006/169/CE;
- b) al raggiungimento di analogo obiettivo alla fine dell'anno 2010 anche per il territorio della provincia di Campobasso;
- c) al raggiungimento della qualifica, per l'intero territorio regionale, di regione Ufficialmente Indenne da brucellosi bovina, entro la fine dell'anno 2014, di regione Ufficialmente Indenne da Tuberculosis bovina e bufalina entro la fine dell'anno 2015.

**Art. 4** Il Servizio Regionale di Medicina Veterinaria e Sicurezza Alimentare, sulla base del monitoraggio dell'andamento della malattia, può revocare in qualunque momento la possibilità di deroga di cui all'articolo 2 del presente decreto, qualora la percentuale degli allevamenti infetti in regione dovesse superare l'1% (uno per cento).

**Art. 5** Ai fini di un più razionale ed efficiente utilizzo del personale veterinario dipendente, e ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al Piano di Rientro citato in premessa, il Direttore Generale dell' A.S.Re.M., i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ex AA.SS.LL., i Responsabili dei Servizi Veterinari dell'area A delle ex AA.SS.LL. provvederanno con idonee disposizioni a far fronte ad eventuali situazioni di carenza di personale veterinario in determinate aree territoriali, facendo ricorso all'istituto della mobilità interna tra il personale dei Servizi Veterinari delle ex AA.SS.LL. Qualora dopo aver applicato detto istituto dovessero perdurare situazioni di carenza di personale, si potrà fare ricorso all'operato di veterinari liberi professionisti;

**Art. 6** Il Direttore Generale dell' A.S.Re.M., i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ex AA.SS.LL., i Responsabili dei Servizi Veterinari dell'area A delle ex AA.SS.LL. e gli Agenti tutti della Forza Pubblica, ciascuno per la parte di propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto e della attuazione delle misure di Polizia Veterinaria che vi sono connesse.

**Art. 7** I contravventori al presente decreto saranno puniti a termine di legge.

**Art. 8** il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

**IL PRESIDENTE**

A. Michele Iorio

